



DECRETO LEGGE N. 162/2019

“MILLEPROROGHE”

AC 2325

Convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8

**NOTA DI LETTURA DELLE NORME DI INTERESSE DELLE PROVINCE
CON ESTRATTI DEI RELATIVI DOSSIER PARLAMENTARI**

Roma, 3 marzo 2020

ART. 1

(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole “nel triennio 2018-2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2021”.

1-bis. All'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 »

1-ter. All'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al primo periodo, le parole: « Per il triennio 2018-2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Per il triennio 2020-2022 » e, al secondo periodo, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 30 per cento ».

.....

7. Fino al 31 dicembre 2020, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2019, n. 20, ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ad esclusione dei titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano le misure di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013. Fermo restando quanto previsto alla lettera c) del presente comma, per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dal citato articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, continua a trovare piena applicazione la disciplina di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 33 del 2013. Con regolamento da adottarsi entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del medesimo decreto legislativo devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati, nonché ai dirigenti sanitari di cui all'articolo 41, comma 2, dello stesso decreto legislativo, ivi comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al comma 1, lettere b) ed e), dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in relazione al rilievo esterno dell'incarico svolto, al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all'esercizio della funzione dirigenziale, tenuto anche conto della complessità della struttura cui è preposto il titolare dell'incarico, fermo restando per tutti i titolari di incarichi dirigenziali l'obbligo di comunicazione dei dati patrimoniali e reddituali di cui all'articolo 13, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

b) previsione che i dati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, possano essere oggetto anche di sola comunicazione all'amministrazione di appartenenza;

c) individuazione, anche in deroga all'obbligo di pubblicazione per i titolari di incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei dirigenti dell'amministrazione dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle forze di polizia, delle forze armate e dell'amministrazione penitenziaria per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in ragione del

pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all'ordine e sicurezza pubblica, nonché in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna.

7-bis. Al fine di garantire l'immediata ed effettiva applicazione della misura di tutela di cui alla lettera c) del comma 7 del presente articolo, le amministrazioni ivi indicate possono individuare, con decreto del Ministro competente, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dirigenti per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in ragione dei motivi indicati alla citata lettera c) del comma 7.

7-ter. Non è comunque consentita l'indicizzazione dei dati delle informazioni oggetto del regolamento di cui al comma 7.

7-quater. Gli obblighi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche ai titolari degli incarichi negli organismi previsti dall'articolo 144 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite dal regolamento di cui al comma 7 del presente articolo.

7-quinquies. All'articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 ».

7-sexies. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 7-quinquies, pari a 259.139 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8. All'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, le parole “31 dicembre 2019.” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2020. Anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti, entro il 30 giugno 2020, a integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al precedente periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. ”.

8-bis. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, le parole: « sulla base del contratto annotato nell'archivio nazionale dei veicoli ai sensi dell'articolo 94, comma 4-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 » sono sostituite dalle seguenti: « sulla base dei dati acquisiti al sistema informativo di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, secondo le modalità di cui ai commi 3-ter e 3-quater del presente articolo » e le parole: « del contratto di locazione finanziaria » sono sostituite dalle seguenti: « del contratto »;

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Con riferimento ai periodi tributari in scadenza nel primo semestre dell'anno 2020, per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente le somme dovute a titolo di tassa automobilistica sono versate entro il 31 luglio 2020 senza l'applicazione di sanzioni e interessi.

3-ter. Per le fattispecie di cui al comma 3-bis, i dati necessari all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica sono acquisiti a titolo non oneroso, secondo le modalità di cui al comma 3-quater del presente articolo, al sistema informativo di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e confluiscono negli archivi dell'Agenzia delle entrate, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano al fine di consentire il corretto svolgimento dell'attività di gestione della tassa automobilistica ai sensi dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 aprile 2020, sentiti il gestore del sistema informativo di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e l'Agenzia delle entrate, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità operative per l'acquisizione dei dati di cui al comma 3-ter del presente articolo, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione delle associazioni rappresentative delle società di locazione a lungo termine.

3-quinquies. Dall'attuazione del comma 3-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

.....

10-septies. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito dal 15 gennaio al 15 maggio e il termine di cui all'articolo 1, comma 53, della citata legge n. 160 del 2019 è differito dal 28 febbraio al 30 giugno. Sono fatte salve le richieste di contributo comunicate dagli enti locali dopo il 15 gennaio 2020 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10-octies. A decorrere dal 1^a marzo 2020, le amministrazioni pubblicano i bandi di mobilità di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel portale internet del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di pubblicazione nel portale, di cui al predetto articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, degli avvisi di mobilità adottati dalle pubbliche amministrazioni, dei bandi di concorso per l'accesso al pubblico impiego, delle relative graduatorie di merito e delle graduatorie degli idonei non vincitori ai quali le amministrazioni possono attingere, ai sensi dell'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nei limiti di validità delle graduatorie medesime. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 34-bis, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, le assunzioni effettuate in deroga agli articoli 30 e 34-bis del medesimo decreto legislativo sono fatte salve a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia intervenuto un provvedimento giurisdizionale definitivo.

10-novies. L'articolo 25 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 25. – (Disposizioni in materia di personale) – 1. Entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite con decreto del Ministro

del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

2. Le regioni formano e gestiscono l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di mobilità in ambito regionale, con le modalità stabilite dal decreto previsto dal medesimo comma 1 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, tramite riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza presso altre società controllate dal medesimo ente o da altri enti della stessa regione, sulla base di un accordo tra le società interessate.

3. Decorsi ulteriori dodici mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 1, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce, d'intesa con ciascuna regione territorialmente competente, l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati».

10-decies. Fermi restando gli obblighi di riassorbimento del personale stabiliti dal comma 8 dell'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le disposizioni di cui al comma 10-novies del presente articolo si applicano, salva diversa disciplina normativa a tutela dei lavoratori, anche ai dipendenti dei consorzi e delle aziende costituiti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultino già posti in liquidazione da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il comma 1 ed il comma 1-bis dell'articolo 1 modificano la disciplina transitoria che consente l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti che abbiano rapporti di lavoro dipendente a termine con pubbliche amministrazioni. In particolare, la novella di cui al comma 1 proroga il termine di applicazione dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, consentendo, dunque, le assunzioni, in base alla normativa specifica in oggetto, entro quest'ultima data. La novella di cui al comma 1-bis differisce dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2020 il termine temporale entro cui si deve conseguire il requisito relativo all'anzianità di servizio -che è uno dei requisiti stabiliti per l'applicazione della disciplina .

*L'articolo 1, **comma 1-ter** proroga fino al 2022 la possibilità riconosciuta alle pubbliche amministrazioni di attivare procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo; la percentuale dei posti per tali procedure selettive riservate è elevata (dal 2020) al 30 per cento dei posti previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria.*

I commi da 7 a 7-quater dell'articolo 1 dispongono che fino al 31 dicembre 2020 non costituisce causa di responsabilità dirigenziale e non si applicano le relative sanzioni per la mancata pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni dei compensi e dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti pubblici, come stabilito dal D.Lgs. 33/2013. Fanno eccezione –come specificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati - i dirigenti di cui all'art. 19, commi 3 e 4 del decreto legislativo 165 del 2001 (segretario generale, capo dipartimento, dirigente con incarichi di funzione dirigenziale di livello generale) per i quali continua a trovare applicazione la disciplina vigente relativa agli obblighi di pubblicazione (ex art. 14 D.lgs. 33/2013). Sono

fatti salvi i settori per i quali è possibile disporre una deroga in ragione del pregiudizio per la sicurezza. Viene specificato che la previsione è adottata nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 21 febbraio 2019, con cui l'obbligo di pubblicazione di tali dati è stato oggetto di una parziale dichiarazione di incostituzionalità. Viene quindi demandata ad un regolamento di delegificazione, da adottare sentito il Garante per la privacy, l'individuazione dei dati che le amministrazioni devono pubblicare con riguardo ai titolari di incarichi dirigenziali, comunque denominati, nel rispetto di determinati criteri quali:

- la graduazione –tenuto conto di una serie di elementi relativi all'incarico svolto -degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi al curriculum ed all'assunzione di altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i relativi compensi;
- la possibilità che i dati patrimoniali possano essere oggetto anche di sola comunicazione all'amministrazione di appartenenza;
- l'individuazione dei dirigenti dell'amministrazione dell'interno, degli affari esteri, delle Forze di polizia, delle Forze armate e dell'amministrazione penitenziaria che sono esclusi dall'obbligo di pubblicazione, per motivi di sicurezza.

Durante l'esame presso la Camera, sono state inoltre introdotte ulteriori disposizioni stabilendo, in particolare, che non è consentita l'indicizzazione dei dati delle informazioni oggetto del regolamento e che gli obblighi di pubblicazione sono estesi anche ai componenti delle commissioni straordinarie per la gestione degli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose e del comitato di sostegno e monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie costituito presso il Ministero dell'interno.

Il comma 8, proroga al 30 giugno 2020 il termine di decorrenza dell'obbligo, per i prestatori di servizi di pagamento abilitati, di avvalersi esclusivamente della apposita piattaforma per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni. Dispone inoltre circa un obbligo per le amministrazioni pubbliche di avvalersi della medesima piattaforma.

Il comma 8-bis, introdotto durante l'esame presso la Camera dei Deputati, modifica la disciplina della tassazione automobilistica in caso di locazione a lungo termine di veicoli senza conducente, prorogando il termine per il versamento delle somme dovute a titolo di tassa automobilistica in scadenza nel primo semestre 2020 e prevedendo nuove modalità di individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica:

-(lettera a): modifica l'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di riscossione della tassa automobilistica, prevedendo che gli utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine senza conducente possono adempiere all'obbligo del pagamento della tassa automobilistica non più sulla base della comunicazione all'anagrafe nazionale veicoli ma sulla base dei dati acquisiti al sistema informativo Pubblico Registro Automobilistico (secondo le modalità introdotte ai commi 3-ter e 3-quater dalla successiva lettera b).

La lettera b) del comma in esame, a seguito della modifica apportata dalla lettera a)), introduce 4 nuovi commi (3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies) al richiamato articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n.99 che prorogano il termine per il versamento delle somme dovute a titolo di tassa automobilistica e definiscono le modalità per la comunicazione dei dati necessari all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento. Il comma 3-bis, con riferimento ai periodi tributari in scadenza nel primo semestre 2020, proroga al 31 luglio 2020, per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente, il termine per il versamento delle somme dovute a titolo di tassa automobilistica. Il comma specifica inoltre che la proroga del termine di versamento è disposta senza l'applicazione di sanzioni e interessi. Il comma 3-ter stabilisce che per i periodi tributari in scadenza nel primo semestre 2020 i dati necessari all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa

automobilistica sono acquisiti a titolo non oneroso, secondo le modalità di cui al successivo comma 3-quater, al sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico e confluiscono negli archivi dell'Agenzia delle entrate, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano al fine di consentire il corretto svolgimento dell'attività di gestione della tassa automobilistica. Il comma 3-quater prevede che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 aprile 2020, sentito il gestore del sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico e l'Agenzia delle entrate, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità operative per l'acquisizione dei dati di cui al comma 3-ter, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione delle associazioni rappresentative delle società di locazione a lungo termine. Il comma 3-quinquies dispone la clausola di invarianza finanziaria ovvero dall'attuazione delle nuove modalità operative rivolte all'acquisizione dei dati necessari all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 10-septies differisce dal 15 gennaio 2020 al 15 maggio 2020, il termine (previsto dall'art. 1, comma 52, della legge di bilancio 2020) per la richiesta del contributo da parte degli enti locali, a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza del territorio, e proroga, altresì, dal 28 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, il termine (previsto dall'art. 1, comma 53, della legge di bilancio 2020) per la definizione dell'ammontare del previsto contributo, attribuito a ciascun ente locale.

L'articolo 1, **comma 10-octies** stabilisce che, a decorrere dal 1° marzo del 2020, le amministrazioni pubblichino i bandi di mobilità relativi al passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse sul Portale del Dipartimento per la funzione pubblica di cui all'articolo 30, comma 1, del d.lgs 165/2001. In particolare, la disposizione prevede, a tal fine, che, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata, siano disciplinate le modalità di pubblicazione sul sito di cui al predetto articolo 30, comma 1, degli avvisi di mobilità adottati dalle pubbliche amministrazioni; dei bandi di concorso per l'accesso al pubblico impiego, delle relative graduatorie di merito e delle graduatorie degli idonei non vincitori ai quali le amministrazioni possono attingere, nei limiti di validità delle graduatorie medesime, ai sensi dell'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (nel quale si dispone la facoltà di utilizzare anche le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate).

L'articolo 1, **commi 10-novies e 10-decies**, introdotti nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, disciplina la ricognizione del personale delle società controllate da enti pubblici per gli anni 2020-2022 al fine di individuare eventuali eccedenze (comma 10-novies) estendendola anche al personale dei consorzi e delle aziende degli enti locali (comma 10-decies). In particolare, il comma 10-novies sostituisce l'articolo 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, prevedendo entro il 30 settembre di ogni anno, per gli anni 2020, 2021 e 2022 (anziché entro il 30 settembre 2017, come attualmente previsto), che le società a controllo pubblico effettuino una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24 del medesimo d.lgs. (in base al quale, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico, il rapporto di lavoro del personale già impiegato continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione). L'elenco del personale eccedente con l'indicazione dei profili posseduti, è

trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata (comma 1, del nuovo art. 25). Le regioni formano e gestiscono l'elenco di cui sopra, agevolando processi di mobilità in ambito regionale, con le modalità stabilite dal suddetto decreto, previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative tramite riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza presso altre società controllate dal medesimo ente o da altri enti della stessa Regione, sulla base di un accordo tra le società interessate (comma 2, del nuovo art. 25). Decorsi ulteriori dodici mesi (anziché sei mesi, come attualmente previsto) dalla scadenza di cui al comma 1, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all'agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce, d'intesa con ciascuna regione territorialmente competente, l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati (comma 3, del nuovo art. 25).

Il comma 10-decies dispone la applicazione della suddetta disciplina di cui al comma 10-bis (salva diversa disciplina normativa a tutela dei lavoratori), anche ai dipendenti dei consorzi e delle aziende costituiti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultino già posti in liquidazione da parte di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165

ART. 4

(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

.....

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole "2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019 e 2020".

.....

3-quater. Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Il comma 2 estende all'anno 2020 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, nonché dalle autorità indipendenti e dalla Consob e utilizzati a fini istituzionali. Originariamente il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni era previsto per il triennio 2012-2014 dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012 (c.d. spending review); esso è stato poi esteso di anno in anno e, da ultimo, è stato prorogato al 2019 dall'articolo 1, comma 1133, lettera c) della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018).

Il comma 3-quater dell'articolo 4, stabilisce che limitatamente all'anno 2020 si applicano le disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993) nonché le norme in materia di canone per l'installazione di mezzi pubblicitarie per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997), in deroga a quanto previsto del comma 847 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 che ne dispone l'abrogazione a decorrere dal 1° gennaio 2020. Il comma in esame precisa che per l'anno 2020 continuano ad applicarsi i tributi comunali sopra citati che sono sostituiti a partire dal 2021 dal canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, istituito dai commi 816-836 della legge di bilancio 2020.

ART. 6

(Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca)

.....
4. All'articolo 18, comma 8-*quinquies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020". Restano fermi i termini di conservazione di residui previsti a legislazione vigente.

.....
5-*novies*. All'articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «Entro il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 dicembre 2021 ».

5-*decies*. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «Entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 dicembre 2021 ».

Il comma 4 proroga (dal 31 dicembre 2019) al 31 dicembre 2020 il termine per alcuni pagamenti in materia di edilizia scolastica. In particolare, la proroga riguarda il termine per i pagamenti da parte degli enti locali, secondo gli stati di avanzamento, debitamente certificati, di lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali, di cui all'art. 18, commi da 8-*ter* a 8-*sexies*, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013). A tal fine, novella il termine contenuto nel co.8-*quinquies*, ultimo periodo, del citato art. 18, fissato inizialmente al 31 dicembre 2014 e successivamente prorogato, di anno in anno, fino al 31 dicembre 2019. Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente. La relazione illustrativa all'A.C. 2325 precisava che la proroga si rende necessaria in quanto, essendo state più volte reinvestite le economie di gara, gli enti da ultimo beneficiari delle stesse stanno ancora completando i lavori. La norma non comporta alcuna spesa a carico della finanza pubblica. Si tratta, infatti, di risorse già impegnate sul cap. 7105/1 del bilancio MIUR e in questo modo si estende solo la possibilità di liquidarle anche nel corso dell'anno 2020.

Il comma 5-*novies* dell'articolo 6 differisce al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, con priorità per quelli situati nei comuni compresi negli allegati del D.L. 189/2016, relativo alle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici 2016 e 2017 (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria).

Il comma 5-*decies* differisce al 31 dicembre 2021 il termine, per la verifica di vulnerabilità sismica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l'art. 18-*undecies* del D.L. 8/2017, aggiungendo l'all.2-*bis* nel D.L. 189/2016 –in cui sono stati inseriti i comuni dell'Abruzzo colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 –ha disposto che il riferimento agli all. 1 e 2 del D.L. 189/2016, ovunque contenuto nello stesso D.L. 189/2016 e nello stesso D.L. 8/2017, si intende esteso, ad ogni effetto giuridico, anche all'all. 2-*bis*.

ART. 16 TER

(Disposizioni urgenti per il potenziamento delle funzioni dei segretari comunali e provinciali)

1. Il corso-concorso di formazione previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha la durata di sei mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di due mesi presso uno o più comuni. Durante il corso è effettuata una verifica volta ad accertare l'apprendimento, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. Nel biennio successivo alla data della prima nomina, il segretario reclutato a seguito del corso-concorso di formazione di cui al presente comma è tenuto, a pena di cancellazione dall'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, ad assolvere a obblighi formativi suppletivi, in misura pari ad almeno 120 ore annuali, mediante la partecipazione a corsi organizzati, anche con modalità telematiche, nell'ambito della programmazione dell'attività didattica di cui all'articolo 10, comma 7, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
2. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti del concorso pubblico previsto dal comma 3 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, può essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali e abbiano un'anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio.
3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle procedure di reclutamento in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali non sia stato avviato il relativo corso di formazione.
4. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
5. Al fine di sopperire con urgenza alla carenza di segretari comunali, il Ministero dell'interno organizza, in riferimento alla procedura per l'ammissione di 291 borsisti al sesto corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 224 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, di cui al decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 18 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 102 del 28 dicembre 2018, una sessione aggiuntiva del corso-concorso previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, destinata a 223 borsisti ai fini dell'iscrizione di ulteriori 172 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.
6. Alla sessione aggiuntiva di cui al comma 5 sono ammessi i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità, previsto dal bando di concorso di cui al medesimo comma 5, ai fini dell'ammissione alla sessione ordinaria e non si siano collocati in posizione utile a tale fine, secondo l'ordine della relativa graduatoria, nonché, su domanda e previa verifica della permanenza dei requisiti, i candidati che, essendo risultati idonei ai concorsi per l'accesso al terzo, al quarto e al quinto

corso-concorso, siano rimasti esclusi dalla frequentazione dei corsi stessi, a condizione che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 del presente articolo si provvede con le modalità di cui all'articolo 7, comma 31-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

8. L'iscrizione dei vincitori della sessione aggiuntiva di cui al comma 5 nell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali è comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione, rilasciata in conformità alla disciplina vigente.

9. Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti nel caso di comuni che abbiano stipulato tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria, qualora sia vacante la sede di segreteria, singola o convenzionata, e la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente, a scavalco, con riferimento al contingente di personale in disponibilità, le funzioni attribuite al vicesegretario possono essere svolte, ai sensi della normativa vigente, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi complessivi, da un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale, in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, previo assenso dell'ente locale di appartenenza e consenso dello stesso interessato. Il sindaco è tenuto ad avviare una nuova procedura di pubblicizzazione per la nomina del segretario titolare entro i novanta giorni successivi al conferimento delle funzioni di cui al periodo precedente. Il funzionario incaricato è tenuto ad assolvere a un obbligo formativo di almeno 20 ore mediante la partecipazione a corsi, anche con modalità telematiche, secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta salva per il Ministero dell'interno la possibilità di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente, anche a scavalco.

10. Le disposizioni del comma 9 del presente articolo si applicano anche qualora il comune avente i requisiti ivi indicati stipuli una convenzione per l'ufficio di segreteria ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ne abbia una in corso, purché la sede di segreteria risulti vacante.

11. La classe di segreteria delle convenzioni previste dall'articolo 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati.

12. Le modalità e la disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione previsti dal presente articolo, compresa la disciplina della relativa fase transitoria, sono definite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, lettera a), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 99 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

13. I nuovi criteri di classificazione previsti dal presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 12. Per le convenzioni stipulate sulla base dei nuovi criteri, ai segretari posti in disponibilità, titolari di sedi convenzionate, è corrisposto il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, con esclusione della retribuzione di posizione, che è riconosciuta nella misura pari a quella stabilita per il comune capofila.

L'articolo 16-ter, introdotto dalla Camera dei deputati, riduce la durata del corso-concorso di formazione e del tirocinio pratico per i segretari comunali e provinciali e introduce una verifica da effettuare durante il corso e obblighi formativi suppletivi dopo la prima nomina. Viene prevista poi la possibilità di riservare ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni il 30 per cento dei posti al concorso pubblico per esami che consente l'accesso al corso-concorso per segretari comunali e provinciali. È istituita inoltre una sessione aggiuntiva al corso-concorso bandito nel 2018 finalizzata all'iscrizione di ulteriori 172 segretari comunali nella fascia iniziale. Con la finalità di ovviare alla carenza di segretari nei piccoli comuni si prevede poi la possibilità di conferire, in via transitoria, le funzioni di vicesegretario a funzionari di ruolo del comune con determinati requisiti. Si interviene infine sulla disciplina relativa alle classi demografiche dei comuni ai fini dell'assegnazione dei segretari comunali, prevedendo che esse siano determinate, in caso di convenzione, dalla sommatoria degli abitanti di tutti i comuni.

Il comma 1 riduce da 18 a 6 mesi la durata del corso-concorso di formazione per i segretari comunali e provinciali. Parimenti è ridotta da 6 a 2 mesi la durata del tirocinio pratico presso uno o più comuni che segue l'abilitazione successiva al corso concorso. Si ricorda che la durata del corso-concorso e del tirocinio pratico è attualmente recata dal regolamento adottato con il DPR 465/1997 (art. 13, comma 2). Il comma in esame stabilisce inoltre che, durante il corso, sia prevista una verifica volta ad accertare l'apprendimento con criteri stabiliti dall'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. Inoltre, nei due anni successivi alla prima nomina, i segretari assolvono, a pena di cancellazione dall'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, ad obblighi formativi suppletivi, pari ad almeno 120 ore annuali. L'assolvimento di tali obblighi formativi avviene mediante la partecipazione a corsi organizzati, anche con modalità telematiche, nell'ambito della ordinaria programmazione didattica i cui indirizzi sono definiti e approvati dal Ministro dell'interno, su proposta del Consiglio direttivo per l'Albo Nazionale dei segretari, sentita la Conferenza Stato città e Autonomie locali (ai sensi dell'articolo 10, comma 7, lettera b), del D.L.174/2012).

Il comma 2 introduce una riserva di posti al concorso pubblico per esami che consente l'accesso al corso-concorso: una quota non superiore al trenta per cento dei posti può essere riservato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso al concorso per segretari (ossia laurea in giurisprudenza, economia e commercio o scienze politiche) e con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio di cui sopra.

Il comma 3 dispone in ordine alla decorrenza della riduzione della durata del corso-concorso e tirocinio, di cui al comma 1, stabilendone l'applicazione anche alle procedure di reclutamento in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sempre che non sia stato già avviato il corso di formazione.

Il comma 4 reca una norma di salvaguardia che fa salva l'applicazione delle disposizioni in materia di accesso in carriera dei segretari (di cui all'art. 13 del DPR 465/1997) per quanto non disciplinato dall'articolo in esame.

I commi da 5 a 8 istituiscono e disciplinano una sessione aggiuntiva al corso-concorso bandito nel 2018 per l'accesso alla carriera, al fine di sopperire alla carenza di segretari comunali. Si tratta di una sessione destinata a 223 borsisti e finalizzata all'iscrizione di ulteriori 172 segretari comunali nella fascia iniziale. La sessione si aggiunge a quella del sesto corso-concorso il cui bando è stato pubblicato nella G.U. Concorsi ed esami del 28 dicembre 2018, destinato all'ammissione di 291 borsisti per l'ammissione di 224 segretari. Partecipano alla sessione, i candidati del concorso bandito nel 2018 con il punteggio minimo di idoneità ivi previsto. Sono altresì ammessi, su domanda e previa verifica dei requisiti, i candidati risultati idonei ai precedenti concorsi per l'accesso al corso-concorso (COA III bandito nel 2007, COA IV bandito nel 2008 e COA V bandito nel 2009) rimasti esclusi dalla frequentazione dei corsi. Anche in questo caso rimane ferma la condizione che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità. Alla copertura degli oneri conseguenti all'introduzione della sessione aggiuntiva si provvede attraverso l'utilizzo delle risorse già destinate ai comuni e alle province per il funzionamento dell'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, le cui funzioni (e risorse) sono state trasferite al Ministero dell'interno (DL 78/2010, art. 7, comma 31-sexies art. 10, comma 45 del D.L. 174/2012).

Il comma 9 introduce una disposizione transitoria con la finalità di ovviare alla carenza di segretari nei piccoli comuni attraverso il conferimento delle funzioni di vicesegretario a funzionari degli enti locali. In sintesi, la disposizione prevede quanto segue. La disciplina transitoria può essere attivata nei tre anni successivi all'entrata in vigore della legge di conversione. Le funzioni attribuite al vicesegretario possono essere svolte, per al massimo 12 mesi complessivamente, da un funzionario di ruolo del comune in servizio da almeno due anni in un ente locale ed in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso (vedi supra). Il funzionario incaricato è tenuto a partecipare a corsi di formazione di almeno 20 ore, anche attraverso modalità telematiche, secondo modalità stabilite dall'Albo nazionale. Possono usufruirne i comuni fino a 5.000 abitanti e i comuni fino a 10.000 abitanti che hanno stipulato una convenzione per l'ufficio di segreteria (ai sensi dell'art. 10 del DPR 465/1997) e purché sia vacante la sede di segreteria sia singola sia convenzionata.

Il comma 10 prevede che il conferimento delle funzioni di vicesegretario a funzionari del comune disposto dal comma 9 possa essere attivato anche nei comuni che stipulino o abbiano in corso una convenzione di segreteria.

Anche i commi da 11 a 13 intervengono in materia di convenzioni ed in particolare sulla disciplina relativa alle classi demografiche dei comuni ai fini dell'assegnazione dei segretari comunali, prevedendo che esse siano determinate, in caso di convenzione, dalla sommatoria degli abitanti di tutti i comuni (**comma 11**).

Il comma 12 demanda le modalità e la disciplina di dettaglio del sistema classificatorio e la disciplina transitoria ad un decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro 90 giorni nel rispetto della disposizione che disciplina la nomina del segretario comunale (art. 99 TUEL). La disposizione in commento fa riferimento anche alle modalità di cui all'art. 10, comma 7, lett. a) del D.L. 174/2012 secondo cui Il Ministro dell'interno, su proposta del Consiglio Direttivo dell'albo, sentita la Conferenza Stato Città e Autonomie locali a) definisce le modalità procedurali e organizzative per la gestione dell'albo dei segretari, nonché il fabbisogno di segretari comunali e provinciali.

***Il comma 13** prevede che i nuovi criteri di classificazione si applicano alle convenzioni, stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui sopra. Per le nuove convenzioni, ai segretari posti in disponibilità e titolari di sede convenzionata è corrisposto il trattamento economico dell'ultima sede di servizio, come previsto dal CCNL. Tuttavia, la retribuzione di posizione è riconosciuta nella misura pari a quella stabilita per il comune capofila*

ART. 17
(Personale delle Province, delle città metropolitane e dei comuni)

1. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, le province e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province e le città metropolitane che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le province e le città metropolitane in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento. A decorrere dal 2025 le province e le città metropolitane che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al trenta per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

1-ter. L'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, le province possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.»

1-bis. Per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1-ter. All'articolo 33, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «la spesa di personale registrata nell'ultimo» sono sostituite dalle seguenti: «il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo».

1-quater. Al comma 3-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole: «come modificato dai commi 3-ter e 8, lettere a) e b), del presente articolo, le regioni e le province autonome,» sono inserite le seguenti: «anche attraverso le società a partecipazione pubblica,».

L'art.17, comma 1, reca disposizioni in materia di facoltà assunzionali delle Province e delle Città metropolitane, per molti aspetti analoghe a quelle introdotte per le regioni a statuto ordinario e per i comuni dal DL n.34 del 2019. La finalità è quella di favorire le assunzioni a tempo indeterminato negli enti che presentino un rapporto virtuoso fra spese complessive per il personale ed entrate correnti. Per gli enti meno virtuosi, è previsto l'avvio di un percorso, che si conclude nel 2025, mirato al raggiungimento della sostenibilità finanziaria di tale rapporto. Qualora tale obiettivo non sia raggiunto, le assunzioni di personale non potranno eccedere il 30 per cento di coloro che cessano dal servizio.

Il comma 1 introduce due commi aggiuntivi dopo il comma 1 dell'art.33 del DL n.34 del 2019, pertanto subito dopo la disciplina assunzionale dettata per le regioni a statuto ordinario e subito prima dell'analogia disciplina comunale (di cui al successivo comma 2).

Il primo periodo del comma 1-bis dell'art.33 del DL n.34 del 2019, introdotto dall'articolo in commento, stabilisce che le Province e le Città metropolitane possano procedere ad assumere a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva per il personale (al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione) non superiore ad un determinato valore soglia, definito con decreto ministeriale. La finalità della nuova disciplina assunzionale è la medesima prevista per la disciplina assunzionale di regioni e comuni. L'obiettivo è "anche" quello di perseguire le finalità ("di cui al comma 1", cioè) di favorire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento ad alcuni ambiti (mitigazione del rischio idrogeologico e ambientale, manutenzione delle scuole e delle strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e altri programmi previsti dalla legge di bilancio per il 2019). Il richiamato valore soglia è definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti, senza tener conto degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità. In ogni caso le assunzioni devono essere disposte in coerenza con piani triennali di fabbisogno di personale e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. La fissazione della data di entrata a regime della nuova disciplina assunzionale (primo periodo), nonché l'individuazione delle fasce demografiche, dei relativi valori soglia (prossimi al valore medio per fascia demografica) e delle relative percentuali massime annuali di incremento del personale per gli enti di area vasta che si collocano al disotto del predetto valore soglia (secondo periodo) sono demandate ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione. Quest'ultimo è adottato con il concerto del Ministro dell'economia e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato città, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione introdotta con il decreto-legge in esame (ovvero il 31 dicembre 2019). Il terzo periodo dispone che l'aggiornamento delle fasce, dei valori soglia e delle relative percentuali massime di incremento del personale possa essere operato con cadenza quinquennale. Il quarto periodo prevede che le Province e le Città metropolitane il cui rapporto fra la spesa per il personale (al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione) e le entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulti superiore al valore soglia, definito dal citato decreto ministeriale, siano tenute ad intraprendere un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto con l'obiettivo di conseguire il valore soglia "nell'anno 2025". Gli enti che intraprendono tale percorso sono chiamati ad attuare un turnover di personale "anche inferiore al 100 per cento". A decorrere dal 2025, le Province e le Città metropolitane che continueranno a registrare un rapporto superiore al "valore soglia" - fintanto che tale differenza non sia riassorbita - saranno tenute ad applicare un turnover del personale "pari al 30 per cento" (quinto periodo). La disposizione, nonostante il tenore letterale, parrebbe doversi intendere come diretta ad imporre un limite massimo alle assunzioni, e non un vincolo di applicare un turnover "pari" al 30 per cento. L'ultimo periodo dispone infine che sia assicurata l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per

la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa. A tal fine si prevede una rimodulazione, in aumento o in diminuzione, del limite del trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

L'articolo in esame introduce, infine, il comma 1-ter dell'art.33 del DL n.34/2019, che dispone, al primo periodo, l'abrogazione dell'art. 1, comma 421, della legge n.190 del 2014.

Il secondo periodo, si dispone che, fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis (che come descritto riguarda assunzioni a tempo indeterminato) le Province possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009.

Nel corso dell'esame presso la Camera è stato introdotto il **comma 1-bis**, che consente agli enti locali, che intendano procedere ad assunzioni in attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, di procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano. Tale facoltà è attribuita in deroga all'art. 91, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (di cui al d.lgs.n.267/2000), ai sensi del quale per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili (con eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo).

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato inoltre inserito il **comma 1-ter**, con cui si novella l'art.33, comma 2, del decreto-legge n.34 del 2019, in materia di facoltà assunzionali dei Comuni. La disposizione interviene sulle modifiche introdotte, nella legge di bilancio per il 2020 (art.1, comma 853), alla disciplina che attribuisce ai Comuni la facoltà di assumere a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva per il personale (al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione) non superiore ad un determinato valore soglia, definito con decreto ministeriale durante l'esame presso la Camera, è stato, infine introdotto il **comma 1-quater**, che novella l'art.12, comma 3-bis, del D.L. n. 4/2019 ("Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni"). Nello specifico la disposizione in commento introduce un inciso che specifica che le regioni possono procedere alle assunzioni da destinare ai centri per l'impiego "anche attraverso le società a partecipazione pubblica".

ART.17-bis.

(Disposizioni in materia di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale)

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, non si applica per gli anni 2020 e 2021.

2. All'articolo 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al fine di garantire l'effettiva rappresentatività degli organi eletti, anche con riferimento all'esigenza di assicurare la loro piena corrispondenza ai territori nonché un ampliamento dei soggetti eleggibili, qualora i consigli comunali appartenenti alla circoscrizione elettorale provinciale, eventualmente interessati al turno annuale ordinario delle elezioni per il loro rinnovo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, dovessero essere tali da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto, il termine è differito al quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti ».

L'articolo 17-bis prevede, al comma 1, che non si applica per gli anni 2020 e 2021 la previsione in base alla quale sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. Al comma 2 si dispone che i termini, attualmente previsti per lo svolgimento delle elezioni provinciali, sono differiti al 45° giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti dei consigli comunali: ciò solo per quelle province in cui i consigli comunali interessati al turno annuale elettorale siano tali da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto. Relativamente alla previsione del comma 1, si ricorda che in base al sistema elettorale provinciale definito dalla legge 56/2014:

- *l'elezione del presidente della provincia è di secondo grado, essendo eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia;*
- *hanno diritto di elettorato passivo i sindaci della provincia il cui mandato scada non prima di 18 mesi dalla data delle elezioni (art. 1, comma 60, legge n. 56 del 2014). La modifica disposta dal comma 1 dell'articolo in esame pertanto incide su tale ultima previsione estendendo, limitatamente agli anni 2020 e 2021, l'elettorato passivo anche a tutti i sindaci il cui mandato scada nel corso dei 18 mesi antecedenti lo svolgimento delle elezioni provinciali. Con la norma in esame, infatti, per gli anni 2020 e 2021, non è più richiesta una durata minima della scadenza del mandato di sindaco per potersi candidare alle elezioni di presidente della provincia. Si ricorda in proposito che il presidente della provincia (che dura in carica quattro anni) decade in caso di cessazione dalla carica di sindaco (art.1, comma 65, legge 56/2014).*

Il comma 2 *interviene sui termini per lo svolgimento delle elezioni provinciali e sulla durata in carica del consiglio provinciale. Il termine di 90 giorni dalla scadenza per fine del mandato (ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali) viene differito dal comma 2 in esame al 45° giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti (da parte di tutti i consigli comunali della provincia sembra doversi intendere) per quelle province in cui i consigli comunali appartenenti alla circoscrizione elettorale (provinciale) interessati al turno annuale ordinario elettorale siano tali da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto.*

Con il comma 2 in esame -che introduce un nuovo comma 79-bis alla legge 56/2014- la durata dell'organo provinciale è dunque differita, nei casi previsti dalla norma, al 45° giorno successivo

al turno elettorale comunale e alle proclamazioni di tutti consiglieri comunali della provincia, turno elettorale che –in base all’art. 1 della legge n. 182 del 1991 -si svolge in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno (se il mandato scade nel primo semestre dell’anno ovvero nello stesso periodo dell’anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre).

La previsione del comma 2, ancorando la data di svolgimento delle elezioni provinciali a quella delle proclamazioni dei consiglieri comunali aventi diritto al voto, potrebbe portare dunque all’indizione delle elezioni provinciali per date differenti da provincia a provincia. In proposito si ricorda che in base all’art. 7 del decreto legge n. 98 del 2011 “a decorrere dal 2012 le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno” (c.d. election day). Va altresì considerato che, sulla base del comma 2 in esame, sembra doversi attendere la proclamazione di tutti i consiglieri comunali della circoscrizione provinciale prima di poter procedere all’indizione delle elezioni provinciali.

ART. 18 - ter

(Interpretazione autentica dell'articolo 90, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. Nell'articolo 90, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» si interpretano nel senso che il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato.

Il nuovo articolo 18-ter reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 90 del Testo unico degli enti locali nella parte in cui dispone, relativamente agli uffici di supporto agli organi di direzione politica, che il personale è assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Con la norma approvata nel corso dell'esame alla Camera si specifica che tale previsione si interpreta nel senso che il contratto stesso non può avere in ogni caso durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Più in dettaglio, la disposizione riguarda il personale degli uffici di supporto agli organi di direzione politica locale (sindaci, presidenti di provincia e assessori) assunti con contratto a tempo determinato anche se il loro trattamento economico è parametrato a quello dirigenziale. Tale personale è disciplinato dall'articolo 90 del TUEL (D.Lgs. 267/2000), che consente, attraverso una specifica previsione in tal senso del regolamento comunale o provinciale degli uffici e dei servizi, di costituire uffici di diretta collaborazione del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori. Di tali uffici possono far parte sia dipendenti dell'ente locale, sia personale esterno assunto con contratto a tempo determinato. Se si tratta di personale dipendente da altra pubblica amministrazione è collocato in aspettativa senza assegni e viene retribuito applicando il contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti locali.

Pertanto, il TUEL facendo riferimento sia alla deliberazione dell'Ente (regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi), sia al contratto di lavoro individuale (a tempo determinato), oltre a richiamare il contratto collettivo, rimette a tale pluralità di fonti la disciplina del rapporto. La disposizione in commento si qualifica come interpretazione autentica del comma 2 del citato articolo 90, nella parte in cui fa riferimento all'assunzione del personale di staff tramite «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Ai sensi dell'articolo in commento, la disposizione da ultimo richiamata va interpretata nel senso che il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Tale interpretazione vige, secondo quanto specificato dalla norma, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (che stabilisce in 24 mesi la durata massima dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato nelle P.A.), e delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato. L'interpretazione riguarda pertanto la durata del contratto del personale degli uffici di staff negli enti locali, sul quale si registrano diversi orientamenti in sede giurisprudenziale, che fanno perno sul riconoscimento o meno dei caratteri di specialità della fattispecie contrattuale in esame caratterizzata dall'intuitu personae al fine di individuare la disciplina applicabile.

ART. 35

(Disposizioni in materia di concessioni autostradali)

1-bis. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 dicembre 2020, per gli interventi realizzati nel 2018 e nel 2019, ed entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento, per gli interventi realizzati dal 2020 al 2023, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

Il comma 1-bis – sostituendo il primo periodo del comma 1078 dell'art. 1 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) – dispone la posticipazione dal 31 ottobre successivo all'anno di riferimento al 31 dicembre 2020, del termine entro il quale le province e le città metropolitane certificano, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'avvenuta realizzazione degli interventi realizzati nel 2018 e nel 2019. Pertanto, per gli interventi realizzati nelle predette annualità entrambi i termini (rispettivamente, 31 ottobre 2019 e 31 ottobre 2020) sono prorogati al 31 dicembre 2020. La norma in esame proroga, inoltre, dal 31 ottobre al 31 dicembre successivo all'anno di riferimento il termine per la certificazione degli interventi che saranno realizzati dal 2020 al 2023.

ART.38

(Fondo liquidità per enti in riequilibrio finanziario pluriennale)

1. Per l'anno 2020, nelle more di una più generale riforma del titolo VIII della parte seconda del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali che, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dall'articolo 1, comma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, hanno dovuto incrementare la quota annuale di ripiano prevista dal rispettivo piano di riequilibrio pluriennale, possono richiedere al ministero dell'Interno entro il 31 gennaio 2020 un incremento dell'anticipazione già ricevuta, a valere sul fondo di cui all'articolo 243-ter del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.

2. L'anticipazione di cui al comma 1 è assegnata mediante decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 29 febbraio 2020, nei limiti delle disponibilità del fondo, in proporzione della differenza tra la rata annuale dovuta nel 2020 a titolo di ripiano del piano di riequilibrio pluriennale di ciascun ente locale richiedente e la rata annuale dovuta nell'esercizio immediatamente precedente l'applicazione degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019. In deroga al comma 1 dell'articolo 243-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le somme anticipate possono essere utilizzate, oltre che per il pagamento di debiti presenti nel piano di riequilibrio pluriennale, anche per il pagamento delle esposizioni eventualmente derivanti dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio stesso.

3. L'anticipazione di cui al presente articolo è restituita in quote annuali di pari importo per un periodo di dieci anni e secondo le modalità previste dal decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3-bis. Al secondo periodo del comma 907 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « nei tre esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno » sono sostituite dalle seguenti: « nei dieci esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno, a partire dal secondo anno dall'assegnazione ».

L'articolo 38 (commi 1-3) introduce alcune disposizioni finalizzate ad assicurare una maggior disponibilità di risorse di cassa per l'anno 2020 agli enti locali in situazione di predissesto i quali, a seguito dell'applicazione dei più restrittivi criteri derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n.18 del 2019, hanno dovuto procedere alla riproposizione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, con conseguente incremento della quota annuale di ripiano.

La norma consente, a tal fine, ai suddetti enti locali, di richiedere al Ministero dell'interno, entro il 31 gennaio 2020, un incremento dell'anticipazione già ricevuta a valere sul Fondo di rotazione, appositamente previsto dal TUEL a sostegno dei piani di riequilibrio, da restituire in quote annuali di pari importo per un periodo di dieci anni. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è stata inserita la disposizione che consente che le somme anticipate possono essere utilizzate, oltre che per il pagamento di debiti presenti nel piano di riequilibrio pluriennale, anche per il pagamento delle esposizioni eventualmente derivanti dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio stesso. Come accennato, le norme introdotte dai commi 1-3 dell'articolo in esame riguardano esclusivamente gli enti locali direttamente coinvolti dagli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019. Si tratta di quegli enti che, avendo rimodulato/riformulato il proprio piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 1, comma 714 della legge n. 208/2015 (legge di bilancio per il 2016), poi dichiarato incostituzionale, hanno dovuto, successivamente alla citata sentenza, ripresentare il piano di riequilibrio medesimo, con conseguente ricalcolo complessivo del disavanzo da ripianare, sulla base delle disposizioni introdotte a tal fine dall'articolo 38, comma 2-bis, del D.L. n. 34/2019 (c.d. Decreto-legge crescita).

*Nel dettaglio, l'articolo 38 in esame prevede, **al comma 1**, che gli enti locali in predissesto i quali, a seguito degli effetti della Sentenza n. 18 del 2019 della Corte Costituzionale, hanno ripresentato il proprio piano di riequilibrio pluriennale e, di conseguenza, hanno dovuto incrementare la quota annuale di ripiano prevista dal rispettivo piano, possono richiedere al Ministero dell'interno per l'anno 2020, entro il 31 gennaio 2020, un incremento dell'anticipazione già ricevuta, a valere sul "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali", di cui all'articolo 243-terdel decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), appositamente istituito a sostegno dei piani di riequilibrio.*

***Il comma 2** chiarisce che l'incremento dell'anticipazione è assegnato con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro il 29 febbraio 2020, nei limiti delle disponibilità del suddetto Fondo di rotazione, in misura proporzionale alla differenza tra la rata annuale dovuta nel 2020, a titolo di ripiano del piano di riequilibrio pluriennale di ciascun ente locale richiedente, e la rata annuale dovuta nell'esercizio immediatamente precedente l'applicazione degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019. Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, è stata inserita nel comma 2 la disposizione che prevede, in deroga al citato articolo 243-sexies del TUEL, che le somme anticipate possono essere utilizzate, oltre che per il pagamento di debiti presenti nel piano di riequilibrio pluriennale, anche per il pagamento delle esposizioni eventualmente derivanti dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio stesso.*

*L'anticipazione è restituita in quote annuali di pari importo per un periodo di dieci anni, secondo le modalità già previste per il Fondo di rotazione, di cui al D.M. 11 gennaio 2013(**comma 3**).*

ART. 38-bis.
(Disposizioni in materia di finanza locale)

1. All'articolo 1, comma 473-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) le parole: « entro il termine perentorio di cui al comma 470 » sono soppresse;
 - b) le parole: « 31 gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2020 ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 758.000 euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse non utilizzate di cui alla lettera b) del comma 479 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 43:
 - 1) al primo periodo, le parole: « e con il Ministro dell'interno » sono sostituite dalle seguenti: « , con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti », le parole: « 31 gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2020 », le parole: « le modalità di riparto » sono sostituite dalle seguenti: « le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi » e le parole: « le modalità di recupero » sono sostituite dalle seguenti: « le modalità di revoca, di recupero »;
 - 2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro il 30 giugno dell'anno precedente il triennio di riferimento, secondo modalità di trasmissione individuate con decreto del Ministero dell'interno, e i contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il successivo 30 settembre »;
 - b) il comma 63 è sostituito dal seguente:

« 63. Per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane è autorizzata, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 »;
 - c) al comma 64, le parole: « con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione », le parole: « 31 gennaio 2020, sono individuati le risorse per ciascun settore di intervento, » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2020, sono individuati » e le parole: « Con decreto dei Ministeri competenti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta » sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto del Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta »;
 - d) il comma 548 è abrogato.

4. Al comma 1076 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « di 350 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al

2034 » sono sostituite dalle seguenti: « di 360 milioni di euro per l'anno 2020, di 410 milioni di euro per l'anno 2021, di 575 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 ».

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al comma 3, lettera b).

L'articolo 38-bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, interviene, ai commi 1 e 2, sulla disciplina relativa alla documentazione che gli enti territoriali devono produrre per attestare il conseguimento del pareggio del bilancio per l'anno 2017. In particolare, il comma 1 reca la proroga, dal 30 gennaio al 30 giugno 2020 del termine perentorio per l'invio della nuova certificazione attestante il conseguimento del pareggio per l'anno 2017, che gli enti locali sono tenuti a presentare qualora la certificazione già trasmessa nei termini di legge sia risultata difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione relativo a tale esercizio finanziario. A tal fine è novellato il comma 473-bis dell'articolo 1 della legge n. 232/2016 (introdotto dal c.d. decreto legge fiscale - D.L. n. 124/2019), che, in deroga alla disciplina vigente, ha previsto, per il solo anno 2017, che nel caso in cui la certificazione trasmessa sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti ad inviare una nuova certificazione.

Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dal precedente comma, nel limite di 758.000 euro per l'anno 2020, si provvede con le risorse non utilizzate di cui all'articolo 1, comma 479, lettera b), della legge n. 232/2016, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2020

I commi 3, lettere b) e c), 4 e 5 dell'articolo 38-bis, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, prevedono una ricollocazione delle risorse previste dalla legge di bilancio 2020 (commi 62-64) per la concessione di contributi per il finanziamento di interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, nonché degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole degli enti medesimi.

Il comma 4 prevede la destinazione di ulteriori risorse (pari a 345 milioni di euro) per i contributi per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane previsti dal comma 1076 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) e già incrementati dal comma 62, lettera a), della legge di bilancio 2020 (L. 160/2019). In verità non si tratta di un nuovo finanziamento ma di una ricollocazione della quota delle risorse destinate, dal comma 63 della legge di bilancio 2020, ad interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade di province e città metropolitane. La lettera b) del comma 3, infatti, nello riscrivere il citato comma 63 (che destina complessivi 3,45 miliardi di euro ad interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane), provvede ad eliminare, dal novero degli interventi finanziati, quelli di messa in sicurezza delle strade. Conseguentemente, lo stanziamento complessivo viene ridotto di 345 milioni che vengono sottratti dallo stanziamento complessivo previsto dal comma 63 e destinati agli interventi di manutenzione della rete viaria previsti dal comma 4 in esame. Ciò viene confermato dal disposto del comma 5, che precisa che agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla riduzione di spese prevista dalla lettera b).

La tabella seguente evidenzia la ricollocazione delle risorse operata dalle norme in esame:

(importi in milioni di euro)

Anni	Risorse c. 1076 L. 205/17	Ricolloc. co. 4	Totale	Risorse c. 63 L. 160/19	Ricolloc. co. 3, lett. b)	Totale
2018	120		120			
2019	300		300			
2020	350	+10	360	100	-10	90
2021	400	+10	410	100	-10	90
2022	550	+25	575	250	-25	225
2023	550	+25	575	250	-25	225
2024	250	+25	275	250	-25	225
2025	250	+25	275	250	-25	225
2026	250	+25	275	250	-25	225
2027	250	+25	275	250	-25	225
2028	250	+25	275	250	-25	225
2029	250	+25	275	250	-25	225
2030	250	+25	275	250	-25	225
2031	250	+25	275	250	-25	225
2032	250	+25	275	250	-25	225
2033	250	+25	275	250	-25	225
2034	250	+25	275	250	-25	225
Totale	5.020	+345	5.365	3.450	-345	3.105

Conseguentemente alla ricollocazione testé illustrata, poiché le risorse previste dal nuovo testo del comma 63 sono destinate solamente ad interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane, di competenza del Ministero dell'istruzione:

-la lettera b) del comma 3 prevede che lo stanziamento del comma 63 è ora destinato allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione;

-la lettera c) del comma 3 reca una serie di modifiche al comma 64 della legge di bilancio 2020, ove viene regolata la disciplina di attuazione del comma 63, finalizzate a sopprimere i riferimenti ad altri Ministeri non più coinvolti nell'emanazione dei decreti attuativi (vale a dire quelli dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti) e a modificare i termini per l'emanazione dei medesimi decreti.

Nel dettaglio:-viene differito dal 31 gennaio al 31 marzo 2020 il termine per l'emanazione del D.P.C.M.(di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali) con cui sono individuati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, nonché di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate;-viene ampliato da 30 a 90 giorni il termine, decorrente dalla pubblicazione del citato D.P.C.M., per l'emanazione del decreto del Ministero dell'istruzione con cui sono individuati gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo.

ART. 39

(Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle regioni e per il sostegno degli enti locali in crisi finanziaria)

1. I comuni, le province e le città metropolitane che abbiano contratto con banche o intermediari finanziari mutui in essere alla data del 30 giugno 2019, con scadenza successiva al 31 dicembre 2024 e con debito residuo superiore a 50.000 euro, o di valore inferiore nei casi di enti con un'incidenza degli oneri complessivi per rimborso di prestiti e interessi sulla spesa corrente media del triennio 2016-2018 superiore all'8 per cento, possono presentare al Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza affinché tali mutui vengano ristrutturati dallo stesso Ministero, con accollo da parte dello Stato, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 71 e seguenti, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con riferimento ai mutui accollati allo Stato, di cui al primo periodo, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono essere esonerati dalla verifica delle condizioni di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo le modalità definite con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma. Per la gestione delle attività di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di una società in house, con onere nel limite massimo di 2 milioni di euro nell'anno 2020 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. La società è individuata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma. Per assicurare il buon esito dell'operazione, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una Unità di coordinamento a cui partecipano di diritto il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno, cui spettano il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo, il coordinamento nei confronti degli enti locali destinatari della ristrutturazione e l'individuazione di soluzioni amministrative comuni volte a uniformare le interlocuzioni tra gli enti locali e la predetta società per agevolare l'accesso alle operazioni stesse. Partecipano all'Unità i rappresentanti di ANCI e UPI. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri definisce la durata, l'organizzazione, la struttura, il funzionamento dell'Unità nonché le modalità di raccordo con la predetta società in house. Le operazioni possono prevedere l'emissione di apposite obbligazioni da parte dello Stato in sostituzione dei mutui oggetto di accollo, purché da tali emissioni non derivi un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009. Ad esito dell'operazione di accollo è ammessa la possibilità di surroga del mutuante da parte di un soggetto terzo che diventa il nuovo soggetto creditore dello Stato.

2. Possono essere oggetto di ristrutturazione e di conseguente accollo da parte dello Stato anche eventuali operazioni derivate connesse ai mutui di cui al comma 1 e rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2003, n. 389.

3. Nell'istanza di cui al comma 1, l'ente deve indicare, nel caso in cui le operazioni di ristrutturazione prevedano l'estinzione anticipata totale o parziale del debito, l'impegno a destinare specifiche risorse al pagamento di eventuali penali o indennizzi e di ogni altro onere connesso, da versare allo Stato alle condizioni e con il profilo temporale negoziati con l'istituto mutuante.

4. A seguito della presentazione dell'istanza, la società di cui al comma 1 avvia l'istruttoria e le attività necessarie per la ristrutturazione del mutuo e, all'esito delle stesse, comunica all'ente le condizioni dell'operazione, il nuovo profilo di ammortamento del mutuo ristrutturato, distintamente per la quota capitale e la quota interesse, gli oneri e le eventuali penali o indennizzi a carico dell'ente.

5. In caso di accettazione delle condizioni di cui al comma 4 da parte dell'ente, la società di cui al comma 1 è autorizzata a effettuare l'operazione di ristrutturazione.

6. Con la medesima decorrenza dell'operazione di ristrutturazione di cui al comma 5 l'ente sottoscrive con la società di cui al comma 1 un contratto avente ad oggetto l'accollo da parte dello Stato dei mutui di cui al medesimo comma, nel quale sono definite le modalità di estinzione del conseguente debito dell'ente nei confronti dello Stato, comprensive di interessi, basate su un periodo pari a quello previsto per l'estinzione dei mutui di cui al comma 1, prevedendo altresì, qualora l'ente non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme sia l'applicazione di interessi moratori. In particolare, le modalità di estinzione del debito dell'ente nei confronti dello Stato sono definite nel rispetto dei seguenti principi:

- a) l'ente è tenuto a versare sulla contabilità speciale di cui al comma 9 un contributo di importo pari alle eventuali spese da sostenere per le penali o gli indennizzi derivanti dalla ristrutturazione, alle condizioni e con il profilo temporale negoziati con l'istituto mutuante;
- b) le scadenze delle rate di ammortamento versate allo Stato sono individuate in modo da garantire il pagamento delle rate di ammortamento del debito ristrutturato entro le scadenze previste dal relativo piano di ammortamento;
- c) le rate di ammortamento versate dall'ente allo Stato sono di importo almeno pari alle rate dei piani di ammortamento dei mutui e dei derivati ristrutturati;
- d) le quote capitale versate allo Stato in ciascun esercizio sono di norma di importo pari alle quote capitale del debito ristrutturato nel medesimo esercizio, ma non possono in ogni caso essere inferiori al totale annuale delle quote capitale dei mutui di cui al comma 1;
- e) la quota interessi versata allo Stato in ciascun esercizio è pari alla differenza, se positiva, tra la rata di ammortamento determinata secondo le modalità di cui alla lettera c) e la quota capitale determinata secondo le modalità di cui alla lettera d); in caso di differenza nulla o negativa, la quota interessi dovuta dall'ente è pari a 0;
- f) negli esercizi in cui il proprio debito nei confronti dello Stato è estinto e il debito ristrutturato è ancora in corso di restituzione, l'ente è tenuto a versare allo Stato un contributo di importo tale da consentire, complessivamente, il rimborso delle rate di cui al piano di ammortamento ristrutturato, tenuto conto dei versamenti già effettuati.

7. Ai fini di cui al comma 6, gli enti locali rilasciano a favore del Ministero dell'economia e delle finanze apposita delegazione di pagamento, di cui all'articolo 206 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso di inadempienza, in tutto o in parte, sulla base dei dati comunicati dalla società di cui al comma 1, l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria, riscossa tramite modello F24 o altre modalità di riscossione e, per le città metropolitane e le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24. Con cadenza trimestrale, gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono riversati dalla stessa Agenzia alla contabilità speciale di cui al comma 9. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al versamento richiesto dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'ente è tenuto a versare la somma direttamente sulla contabilità speciale di cui al comma 9, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Ai fini del calcolo del limite di indebitamento degli enti locali di cui al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concorre anche la quota interessi del debito nei confronti dello Stato di cui al comma 6, lettera e).

9. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata alla società di cui al comma 1. La relativa gestione ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede la società.

10. Al fine di integrare le giacenze della contabilità speciale di cui al comma 9, nei limiti delle effettive esigenze di rimborso dei mutui oggetto di accollo, possono essere utilizzate a titolo di anticipazione, mediante girofondo, le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. La giacenza della contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del citato decreto-legge n. 66 del 2014, è reintegrata non appena siano disponibili le somme versate dagli enti sulla contabilità speciale di cui al comma 9.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai mutui contratti per la realizzazione di infrastrutture necessarie per il miglioramento dei servizi pubblici dalle società partecipate dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane a capitale interamente pubblico incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con applicazione delle procedure di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo nei confronti dell'ente stesso e con l'impegno dell'ente a subentrare come controparte alla società partecipata in caso di ristrutturazione. In tal caso, ai fini della determinazione del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si tiene anche conto della quota interessi relativa ai mutui ristrutturati ai sensi del presente comma.

12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e delle regioni, al fine di stabilire modalità e termini per l'applicazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle disposizioni recate dai commi da 1 a 14 del presente articolo nei confronti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché al fine di valutare eventuali adeguamenti della normativa vigente.

12-bis. Per la partecipazione alle riunioni del tavolo tecnico di cui al comma 12 ai componenti non spettano indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie dell'amministrazione di appartenenza disponibili a legislazione vigente.

12-ter. Le modalità e i termini per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis, come definiti dal tavolo tecnico di cui al comma 12, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

13. Al comma 11 dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di estinzione anticipata del mutuo, gli importi pagati dalle regioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato."

14. Agli oneri di cui al comma 1, nel limite massimo di 2 milioni di euro nell'anno 2020 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

.....

14-decies. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 243-bis, comma 9-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché alla copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati »;
- b) all'articolo 249, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati ».

L'articolo 39 consente di ristrutturare il debito degli enti locali con accollo allo Stato. Viene disciplinata la gestione delle operazioni di ristrutturazione e le modalità di rimborso del debito nei confronti dello Stato. Le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati dispongono, in favore degli enti interessati dagli eventi sismici del 2016, la sospensione per un anno del rimborso delle anticipazioni di liquidità acquisite per il pagamento dei debiti scaduti della PA, nonché la proroga all'anno 2023 della decorrenza del rimborso della somma delle quote capitale annuali sospese negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario. Si stabiliscono inoltre dei vincoli per l'utilizzo, nel 2022, dell'avanzo di amministrazione da parte degli enti interessati dalla sospensione.

In particolare, il comma 1 dispone che i comuni, le province e le città metropolitane che abbiano contratto dei mutui con banche o intermediari finanziari in essere alla data del 30 giugno 2019 possono presentare al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) apposita istanza affinché tali mutui vengano ristrutturati dallo stesso MEF, con accollo da parte dello Stato, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche, ai sensi dell'articolo 1, commi 71 e seguenti, della legge n. 311 del 2004 in materia di conversione e rinegoziazione dei mutui degli enti locali. La relazione illustrativa chiarisce che con il termine "ristrutturazione" debba intendersi sia l'estinzione anticipata del mutuo con contestuale stipula di mutuo sostitutivo, quanto la rinegoziazione delle condizioni dei mutui in essere. I mutui devono presentare le seguenti caratteristiche:

- vigenza alla data del 30 giugno 2019;
- scadenza successiva al 31 dicembre 2024;
- debito residuo superiore a 50.000 euro;
- debito residuo inferiore a 50.000 euro nei casi di enti con un'incidenza degli oneri complessivi per rimborso prestiti e interessi sulla spesa corrente media del triennio 2016-2018 superiore all'8 per cento.

Le modalità e i termini di presentazione dell'istanza saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge n. 448 del 2001, il valore attuale delle passività finanziarie successivo alla ristrutturazione deve essere inferiore a quello precedente. Da tale verifica possono essere esonerati i comuni con meno di 5.000 abitanti secondo modalità definite con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui sopra. Il comma dispone inoltre che per la gestione delle attività di cui al presente articolo, il MEF debba avvalersi di una società in house, con onere nel limite massimo di 2 milioni di euro nell'anno 2020 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. La società è individuata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui sopra. Viene inoltre costituita una Unità di coordinamento con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a cui partecipano di diritto il MEF e il Ministero degli Interni. A tale unità spetta:

-il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo;

-il coordinamento nei confronti degli enti locali destinatari della ristrutturazione;

-l'individuazione di soluzioni amministrative comuni volte a uniformare le interlocuzioni tra gli enti locali e la predetta società in house, per agevolare l'accesso alle operazioni stesse.

Partecipano all'Unità i rappresentanti di ANCI e UPI. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri definisce la durata, l'organizzazione, la struttura, il funzionamento dell'Unità nonché le modalità di raccordo con la predetta società in house. È prevista la possibilità che le operazioni comportino l'emissione di apposite obbligazioni da parte dello Stato in sostituzione dei mutui oggetto di accollo, purché da tali emissioni non derivi un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009. Ad esito dell'operazione di accollo è ammessa la possibilità di surroga del mutuante da parte di un soggetto terzo che diventa il nuovo soggetto creditore dello Stato.

Il comma 2 ammette tra le operazioni oggetto di ristrutturazione e di conseguente accollo da parte dello Stato anche eventuali operazioni derivate connesse ai mutui di cui al comma 1 e rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2003, n. 389 recante la disciplina delle operazioni in strumenti derivati.

Il comma 3 obbliga l'ente a indicare, nel caso in cui le operazioni di ristrutturazione prevedano l'estinzione anticipata totale o parziale del debito, l'impegno a destinare specifiche risorse al pagamento di eventuali penali o indennizzi e di ogni altro onere connesso, da versare allo Stato alle condizioni e con il profilo temporale negoziati con l'istituto mutuante.

Il comma 4 stabilisce che a seguito della presentazione dell'istanza, eseguita l'istruttoria e le attività necessarie per la ristrutturazione del mutuo, la società in house di cui al comma 1 comunica all'ente le condizioni dell'operazione, il nuovo profilo di ammortamento del mutuo ristrutturato, distintamente per la quota capitale e la quota interesse, gli oneri e le eventuali penali o indennizzi a carico dell'ente.

Il comma 5 autorizza la società in house a effettuare l'operazione di ristrutturazione soltanto dopo che l'ente abbia accettato le condizioni di cui al comma 4.

Il comma 6 disciplina l'accollo dei mutui degli enti da parte dello Stato. Viene stabilito infatti che, con la medesima decorrenza dell'operazione di ristrutturazione di cui al comma 5 l'ente sottoscrive con la società in house un contratto avente a oggetto l'accollo da parte dello Stato dei mutui ristrutturati degli enti. A seguito dell'accollo gli enti divengono debitori nei confronti dello Stato e il contratto definisce pertanto le modalità di estinzione del debito, comprensive di interessi. L'estinzione dovrà avvenire su un periodo pari a quello previsto per l'estinzione dei mutui di cui al comma 1, prevedendo altresì, qualora l'ente non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme sia l'applicazione di interessi moratori. Il comma individua quindi una serie di principi che dovranno essere rispettati dalle modalità di estinzione del debito. In particolare:

a) l'ente è tenuto a versare su un'apposita contabilità speciale (disciplinata dal successivo comma 9) un contributo di importo pari alle eventuali spese da sostenere per le penali o gli indennizzi derivanti dalla ristrutturazione, alle condizioni e con il profilo temporale negoziati con l'istituto mutuante;

b)le scadenze delle rate di ammortamento versate allo Stato sono individuate in modo da garantire il pagamento delle rate di ammortamento del debito ristrutturato entro le scadenze previste dal relativo piano di ammortamento;

c)le rate di ammortamento versate dall'ente allo Stato sono di importo almeno pari alle rate dei piani di ammortamento dei mutui e dei derivati ristrutturati;

d)le quote capitale versate allo Stato in ciascun esercizio sono di norma di importo pari alle quote capitale del debito ristrutturato nel medesimo esercizio, ma non possono in ogni caso essere inferiori al totale annuale delle quote capitale dei mutui di cui al comma 1;

e)la quota interessi versata allo Stato in ciascun esercizio è pari alla differenza, se positiva, tra la rata di ammortamento determinata secondo le modalità di cui alla lettera c) e la quota capitale determinata secondo le modalità di cui alla lettera d). In caso di differenza nulla o negativa, la quota interessi dovuta dall'ente è pari a 0;

f)negli esercizi in cui il proprio debito nei confronti dello Stato è estinto e il debito ristrutturato è ancora in corso di restituzione, l'ente è tenuto a versare allo Stato un contributo.

In base alla modifica introdotta dalla Camera dei deputati, tale contributo deve essere di importo tale da consentire, complessivamente, il rimborso delle rate di cui al piano di ammortamento ristrutturato, tenuto conto dei versamenti già effettuati.

Il comma 7 introduce delle disposizioni volte a garantire allo Stato la disponibilità delle somme necessarie al rimborso del mutuo ristrutturato. In particolare, gli enti locali saranno tenuti al rilascio a favore del MEF di una apposita delegazione di pagamento ai sensi dell'articolo 206 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL -decreto legislativo n. 267 del 2000). In caso di inadempienza, in tutto o in parte, sulla base dei dati comunicati dalla società in house, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria, riscossa tramite modello F24 o altre modalità di riscossione e, per le città metropolitane e le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo n. 446 del 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24. Con cadenza trimestrale, gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono riversati dalla stessa Agenzia alla contabilità speciale di cui al comma 9.

Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al versamento richiesto dal MEF, l'ente è tenuto a versare la somma direttamente sulla contabilità speciale di cui al comma 9, dando comunicazione dell'adempimento al MEF stesso.

Il comma 8 specifica che la quota di interessi, di cui al comma 6, lettera e), del debito contratto con lo Stato concorre al calcolo del limite di indebitamento massimo di cui all'articolo 204, comma 1, del TUEL.

Il comma 9 autorizza l'apertura di una apposita contabilità speciale intestata alla società in house, che provvederà alla relativa rendicontazione, per la gestione delle operazioni di ristrutturazione. Tale contabilità speciale ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 1041 del 1971.

Il comma 10 introduce un'ulteriore garanzia di rimborso dei mutui oggetto di accollo, prevedendo che le giacenze della contabilità speciale di cui al comma 9, nei limiti delle effettive esigenze di rimborso dei mutui oggetto di accollo, possano essere integrate utilizzando a titolo di

anticipazione, mediante girofondo, le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014.

Quest'ultima giacenza sarà reintegrata non appena siano disponibili le somme versate dagli enti sulla contabilità speciale di cui al comma 9. Il comma 11 estende la possibilità di ristrutturazione e accollo ai mutui contratti per la realizzazione di infrastrutture necessarie per il miglioramento dei servizi pubblici dalle società partecipate dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane a capitale interamente pubblico incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) applicando le procedure di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo nei confronti dell'ente stesso e con l'impegno dell'ente a subentrare come controparte alla società partecipata in caso di ristrutturazione. In tal caso, ai fini della determinazione del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del TUEL, si tiene anche conto della quota interessi relativa ai mutui ristrutturati ai sensi del presente comma.

I commi 12, 12-bis e 12-ter prevedono l'istituzione di un tavolo tecnico al fine di stabilire modalità e termini per l'applicazione della disciplina attuativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei confronti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché al fine di valutare eventuali adeguamenti della normativa vigente.

Il comma 13 interviene sull'articolo 45, comma 11 dell'articolo 45 del decreto-legge n. 66 del 2014 in materia di ristrutturazione del debito delle regioni al fine di disciplinare il caso di estinzione anticipata dei mutui che lo Stato ha concesso alle regioni per finanziare il riacquisto dei titoli obbligazionari da esse emessi. Si prevede in particolare che, nel caso di estinzione anticipata del mutuo, gli importi pagati dalle regioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Il comma 14, infine, individua la copertura finanziaria degli oneri relativi alla società in house di cui al comma 1 (pari al limite massimo di 2 milioni di euro nell'anno 2020 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021) mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il comma 14-bis, inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati, apporta alcune modifiche all'articolo 44 (recante Disposizioni in materia di contabilità e bilancio), comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 (recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016). In particolare:

a) è prorogata di un anno (all'anno 2022, anziché soltanto fino al 2021) la durata della sospensione del versamento della quota capitale annuale corrispondente al piano di ammortamento del rimborso delle anticipazioni di liquidità acquisite per il pagamento dei debiti scaduti ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013;

b) proroga all'anno 2023 la decorrenza del rimborso della somma delle quote capitale annuali sospese negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario. Si stabiliscono inoltre dei vincoli per l'utilizzo, nel 2022, dell'avanzo di amministrazione da parte degli enti interessati dalla sospensione. In particolare, tali enti possono utilizzare l'avanzo di amministrazione esclusivamente per la riduzione del debito, e possono accertare entrate per accensione di prestiti per un importo non superiore a quello degli impegni per rimborso prestiti, al netto di quelli finanziati dal risultato di amministrazione, incrementato dell'ammontare del disavanzo ripianato nell'esercizio.

Entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, gli enti possono comunicare al MEF di non essere interessati alla sospensione per l'esercizio 2022.

Il comma 14-ter, anch'esso introdotto dalla Camera dei deputati, reca la quantificazione degli oneri derivanti dal comma 14-bis, pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2022, nonché la previsione di copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 283 del 2004.

Il comma 14-decies dell'articolo 39, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, amplia la possibilità per gli enti locali in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (cd. predissesto) di contrarre mutui per spese di investimento. A tal fine vengono integrati gli articoli 243-bis e 249 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico sull'ordinamento degli enti locali), i quali disciplinano, fissando specifici limiti e condizioni, la possibilità per gli enti locali in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di contrarre nuovi mutui. In particolare, si prevede che gli enti locali in questione possano contrarre mutui anche per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti o enti nazionali, pubblici o privati.

ART 39-bis.

(Utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 18, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: « Per gli anni 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2017 al 2022 » e dopo le parole: « sicurezza stradale » sono aggiunte le seguenti: « , nonché per interventi per il ricovero degli animali randagi, per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per il decoro urbano delle aree e delle sedi stradali ».

L'articolo 39-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, consente alle province e alle città metropolitane di utilizzare anche per gli anni dal 2019 al 2022, le quote di proventi da sanzioni per violazioni al Codice della strada per il finanziamento delle funzioni di viabilità e di polizia locale, con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale, nonché per interventi per il ricovero degli animali randagi, per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per il decoro urbano e delle aree e sedi stradali. In dettaglio, si novella l'articolo 18, comma 3-bis, del D.L. n. 50/2017 che ha consentito, per gli anni 2017 e 2018, alle province e alle città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, di utilizzare le quote derivanti da sanzioni per violazioni del Codice della Strada. Si tratta di quelle previste dall'articolo 142, comma 12-ter, e dall'articolo 208, comma 4 del Codice, che potevano essere destinate al finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e di polizia locale con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale. Tale possibilità viene qui estesa anche agli anni dal 2019 al 2022 prevedendo tuttavia ulteriori destinazioni di tali risorse, ossia per interventi per il ricovero degli animali randagi, per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per il decoro urbano e delle aree e sedi stradali.

ART 39-ter.

(Disciplina del fondo anticipazione di liquidità degli enti locali)

1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019.

2. L'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio.

3. Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:

a) nel bilancio di previsione 2020-2022, nell'entrata dell'esercizio 2020 è iscritto, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo è iscritto come fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della missione 20 - programma 03 della spesa dell'esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;

b) dall'esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidità, nell'entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato nella spesa dell'esercizio precedente e nella spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.

4. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.

L'articolo 39-ter, introdotto dalla Camera dei deputati, dà attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n.4/2020, che ha censurato l'uso improprio delle anticipazioni di liquidità per i pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni. Le norme in esame dispongono che il disavanzo conseguente alla sentenza possa essere oggetto di un ripiano graduale. Per comprendere la portata della disposizione in commento occorre richiamare i contenuti della sentenza 72. La Corte dichiara incostituzionali due disposizioni legislative che hanno consentito agli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità, finalizzate ai pagamenti dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, di utilizzare la relativa quota accantonata nel risultato di amministrazione (in termini di minor accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità)

Si tratta delle seguenti disposizioni:

1) l'art. 2, comma 6, del decreto-legge n.78 del 2015 (disposizioni urgenti in materia di enti territoriali), che consente agli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti scaduti contratti dalla pubblica amministrazione (ai sensi del decreto-legge n.35 del 2013/73) di utilizzare « la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione»;

2) l'art. 1, comma 814, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), che reca un'interpretazione autentica della disposizione appena citata

Con riferimento agli effetti della sentenza, è la Corte stessa che chiarisce che «non è affatto necessario che l'amministrazione comunale riapprovi –risalendo all'indietro –tutti i bilanci antecedenti alla presente pronuncia» (Considerando in diritto n.5, quarto capoverso). Occorre tuttavia che gli enti interessati procedano a ridefinire «correttamente tutte le espressioni finanziarie patologiche prodottesi nel tempo, applicando a ciascuna di esse i rimedi giuridici consentiti nel periodo di riferimento, in modo da ricalcolare il risultato di amministrazione secondo i canoni di legge» (Considerando in diritto n.5, quarto capoverso, primo periodo). Facendo seguito alle indicazioni del Giudice delle leggi, l'articolo in esame:

1) consente di ripianare il disavanzo conseguente alla ridefinizione dei valori contabili erroneamente calcolati in modo graduale, evitando un effetto dirompente sugli equilibri di bilancio;

2) detta una nuova disciplina sulle modalità di utilizzo del fondo di anticipazione liquidità, che assicura la neutralità dello stesso rispetto al risultato di amministrazione. Non è infatti più possibile, in conseguenza della sent. n.4/2020, utilizzare le anticipazioni di liquidità per modificare il risultato di amministrazione dell'ente locale tramite il mancato (o minore) accantonamento delle risorse a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il comma 1 dispone, che, in sede di approvazione del rendiconto 2019, gli enti locali accantonino il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019. Tale accantonamento è definito per un importo corrispondente all'ammontare delle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti (al netto di quelle già rimborsate) per il pagamento dei debiti scaduti nel risultato di amministrazione alla data del 31 dicembre 2019. La disposizione non esplicita l'esigenza di imporre un accantonamento anche con riferimento all'esercizio 2019 (ciò che parrebbe non potersi far rientrare nell'espressione "esercizi precedenti").

Il comma 2 introduce una misura che consente gradualità nel ripiano del peggioramento del disavanzo determinato dall'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità disposto al comma 1. La gradualità consiste nell'obbligo di operare il ripiano con quote annuali, a partire dal 2020, di importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio di riferimento.

Il comma 3 detta una nuova disciplina sulle modalità di utilizzo del fondo di anticipazione liquidità, stabilendo (alla lettera a)) che nel bilancio di previsione 2020-2022: i) fra le poste di entrata dell'esercizio 2020 sia iscritto un importo pari al fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019, come utilizzo del risultato di amministrazione; ii) il medesimo importo sia iscritto come fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della spesa

dell'esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. Nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati, l'articolo è stato oggetto di una novella di carattere formale: il richiamato titolo 4 è quello "della missione 20 -programma 03"

Il comma 3 dispone altresì (alla lettera b)) che fra le poste di entrata a partire dal bilancio 2021, fino al completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidità, è applicato il fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente e in spesa è stanziato lo stesso fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.

Il comma 4 *precisa che la quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.*

ART 39-quater.

(Disavanzo degli enti locali)

1. Al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria, l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili, può essere ripianato in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti.

2. Le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del consiglio dell'ente locale, acquisito il parere dell'organo di revisione, entro quarantacinque giorni dall'approvazione del rendiconto. La mancata adozione di tale deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.

3. Ai fini del rientro possono essere utilizzati le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e da altre entrate in conto capitale. Nelle more dell'accertamento dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato.

*L'articolo 39-quater introduce disposizioni per il ripiano del disavanzo finanziario degli enti locali eventualmente emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, dovuto alla diversa modalità di calcolo dell'accantonamento al FCDE in sede di rendiconto negli esercizi finanziari 2018 e 2019, al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria. Il ripiano del suddetto disavanzo è consentito in un periodo massimo di 15 annualità, a decorrere dall'esercizio 2021. Il ripiano è consentito solo con riferimento a quella parte dell'eventuale disavanzo determinato dalla differenza tra l'importo del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018 e l'importo del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità accantonato in sede di approvazione del rendiconto 2019. Tale differenza è essenzialmente dovuta alla diversa modalità di calcolo dell'accantonamento al FCDE in sede di rendiconto nei due esercizi finanziari 2018 e 2019, secondo quanto previsto dalla normativa vigente di cui all'allegato 4/2 del D.L. n. 118/2011. Più in particolare, ai fini del computo del suddetto disavanzo, **il comma 1** precisa che esso deve essere determinato in misura non superiore alla differenza tra gli importi: - del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al D.Lgs. n. 118 del 2011, sommato allo stanziamento assestato iscritto al bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità, al netto degli utilizzi del fondo effettuati*

per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, -l'importo del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità accantonato in sede di approvazione del rendiconto2019, determinato nel rispetto dei principi contabili. Il ripiano del suddetto disavanzo, così determinato, è consentito in un periodo massimo di 15annualità, a decorrere dall'esercizio 2021, in quote annuali costanti.

*Con l'articolo in esame, si provvede pertanto a "spalmare" nel tempo, in un massimo di 15 anni a decorrere dall'esercizio 2021, il ripiano del disavanzo generato dall'applicazione, a partire dal consuntivo 2019, del criterio ordinario di calcolo degli accantonamenti al FCDE in sede di rendiconto, al posto del metodo semplificato applicato fino al consuntivo 2018, al fine di prevenire la crescita del numero di enti in situazione di crisi finanziaria. **Il comma 2** dispone che le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del Consiglio comunale dell'ente locale, con il parere dell'Organo di revisione contabile, entro 45 giorni dall'approvazione del Rendiconto2019. La mancata adozione di tale deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.*

*Ai fini del rientro, **il comma 3** stabilisce che possono essere utilizzate:*

-le economie di spesa;

-tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,

-i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale. Relativamente ai proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili, il comma ne richiede l'accertamento nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n.118 del 2011. Nelle more del suddetto accertamento, il disavanzo deve comunque essere ripianato.